

Rep. n. 14500

SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA, RECEPTION E CUSTODIA PRESSO LE SEDI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA UBICATE PRESSO LE TORRI A6, C3 E C5 DEL CENTRO DIREZIONALE DI NAPOLI - LOTTO 1 CIG 56619916c7.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciotto, del mese di gennaio, in Napoli, nella sede della Giunta Regionale della Campania, via S. Lucia, 81, innanzi a me Dottoressa Annamaria Frasca, Dirigente Responsabile dell'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante Vicario, delegato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18/11/1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale della Segreteria della Giunta della Regione in virtù del combinato disposto del DPGRC n. 197 del 10.10.2013, DPGRC n. 459 del 3.12.2013 e del DPGR n. 184 del 2.10.2015, nonché di idonea dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6 bis L.241/1990 e dell'art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale prot. n. 723481 del 7/11/2016) si sono costituiti:

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del dott. Luigi Riccio, _____, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla

via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù del combinato disposto dal Regolamento regionale n. 12 del 15/12/2011 e ss.mm.ii., dal D.P.G.R.C. n. 10 del 25.01.2016, nonché dalla D.G.R. n. 592 del 25/10/2016, in qualità di Direttore Generale della Direzione Generale per le Risorse Strumentali. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013 (prot. n. 3967 del 29/5/2016), conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale.

2) La Società Security Service s.r.l., C.F. n. 04607470582, P. IVA 01281061000, di seguito denominata Società, nella persona della Sig.ra Federica Bravi, , Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società, domiciliata per la carica presso la sede legale della Società avente sede in Roma, alla Via Cristoforo Colombo n. 163.

Verificata dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali la regolarità della visura camerale del 23/11/2016 (documento T227962075), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Società risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 5/2/1980, codice fiscale n. 04607470582, P. IVA 01281061000, R.E.A. n. 452102.

Verificato dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali, ai sensi dell'artt. 84 e segg. del D. Lgs. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia) e ss.mm.ii., che la Società risulta iscritta dal 27/7/2016 nell'elenco dei fornitori e prestatori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di

infiltrazione mafiosa (c.d. White List).

Verificato, altresì, dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali che, da una visura della BDNA effettuata da ultimo in data 22.12.2016 e comunicata all'Ufficio III AA. GG., Atti sottoposti a contratti e Urp della Segreteria della Giunta con pec del 23 dicembre 2016, l'iscrizione della Società risulta immutata e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto *ipso iure* ai sensi dell'art. 92 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 159/2011.

Verificato che nel Capitolato Speciale d'Appalto, approvato dal Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale Centrale acquisti e stazione unica appaltante della Regione della D.G. per le Risorse strumentali con Decreto Dirigenziale n. 16 del 25/3/2014, è specificato che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss.mm.ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a euro 0 (zero).

Verificata la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva per la Società, rilasciato dall'INPS, prot. n. 4752743 del 31/10/2016, da cui risulta che la Società, alla data del rilascio, risulta in regola con il versamento di premi, accessori e contributi.

Dopo tali verifiche, da me Ufficiale Rogante effettuate, detti componenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- con Decreto Dirigenziale n. 257 del 20/3/2014 della Direzione Generale per le Risorse Strumentali Unità Operativa Dirigenziale Gestione beni è stata prenotata la somma occorrente alla copertura della spesa del procedimento in oggetto;

- con Decreto Dirigenziale n. 16 del 25/3/2014 della Direzione Generale per le Risorse Strumentali Unità Operativa Dirigenziale Centrale acquisti e stazione unica appaltante della Regione, è stata indetta la procedura aperta, suddivisa in 2 lotti, n. 1185.A.14 per l'affidamento triennale dei servizi di vigilanza armata, di reception e custodia presso alcune sedi della Giunta Regionale della Campania, ai sensi dell'art. 55 del D. lgs. n. 163/06 e con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 82, unicamente al prezzo più basso;
- il bando di gara è stato pubblicato per estratto sulla G.U.R.I n. 38 del 2.4.14 e sulla GUUE del 29.3.2014, nonché, integralmente sul BURC del 7.4.2014 e sul sito istituzionale della Regione Campania www.regione.campania.it-link “Bandi e gare della Centrale Acquisti”);
- con Decreto Dirigenziale n. 373 del 28.10.2014 della Direzione Generale per le Risorse Strumentali, è avvenuta la presa d'atto delle risultanze di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore della Società del lotto 1;
- con successivo Decreto Dirigenziale n. 390 del 25.11.2014, nel prendere atto della Sentenza del T.A.R. Campania n. 5781/2014 del 09.10.2014, la Direzione Generale per le Risorse Strumentali confermava l'aggiudicazione definitiva già disposta nei confronti della Società;
- con Decreto Dirigenziale n. 412 del 22.12.2014 è stato disposto di procedere all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del D. Lgs. 163/2006;
- avverso l'aggiudicazione definitiva disposta in favore della Società è

stato proposto ricorso al T.A.R. Campania iscritto al registro generale n. 143/2015;

- con sentenza breve n. 1712/2015 Reg. Prov. Coll., resa nella Camera di Consiglio il 19 febbraio 2015, il T.A.R. Campania ha rigettato il ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva;
- è stato proposto appello avverso la predetta sentenza e che pertanto la Direzione Generale per le Risorse Strumentali, con nota prot. n. 773135 del 12/11/2015, ha richiesto, all'Ufficio III AA.GG., Atti sottoposti a Contratti e Urp della Segreteria della Giunta, di voler differire fino a nuova comunicazione, tutte le attività finalizzate alla stipula del presente contratto;
- con sentenza n. 122/2016, il Consiglio di Stato, pronunciandosi definitivamente sulla vicenda di cui al capoverso che precede, ha rigettato l'appello principale avverso la sentenza di primo grado;
- che a seguito della definizione giudiziaria a favore della Società, la D.G. precedente, con p.e.c. del 13/10/2016 ore 17:00, ha chiesto all'Ufficio III AA.GG., Atti sottoposti a Contratti e Urp della Segreteria della Giunta di procedere nuovamente alla predisposizione degli adempimenti necessari volti alla stipula in forma pubblica amministrativa del contratto in oggetto;
- con verbale di consegna in via d'urgenza, in data 29/4/2015 - prot. 297699 del 30/4/2015 - è stato affidato alla Società il servizio di vigilanza armata, reception e custodia presso le sedi della Giunta Regionale della Campania ubicate presso le Torri A6, C3 e C5 del Centro Direzionale di Napoli - Lotto 1 della proc. n. 1185/A/14;

- la procedura in oggetto è identificata dal seguente Codice Identificativo Gara (C.I.G.) comunicato dall'A.N.A.C.: 56619916C7;
- con Decreto Dirigenziale n. 412 del 16.9.2015 dell' Unità Operativa Dirigenziale Gestione beni della D.G. per le Risorse strumentali, previa acquisizione del parere reso dalla Avvocatura Regionale sullo schema di capitolato speciale d'appalto con nota prot. 57143 del 27.1.2014, è stato approvato lo schema del presente contratto.

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.

Art. 1 - Premesse.

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché tutta la documentazione ivi elencata. Tale documentazione, in particolare il bando di gara, il Capitolato speciale d'Appalto e l'Offerta Tecnica/Economica, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso l'Ufficio Centrale acquisti e stazione unica appaltante della Direzione Generale per le Risorse Strumentali, non è allegata al presente contratto per richiesta espressa delle parti contraenti.

Art. 2 - Norme regolatrici.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo: dal D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. dalla Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3, dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie in materia di contratti di

diritto privato.

Art. 3 - Consenso e oggetto del contratto.

La Regione affida alla Società, che accetta, l'appalto per la fornitura dei servizi di vigilanza e sorveglianza armata, tramite guardie giurate armate, e di reception e custodia con personale non armato alle sedi della Giunta Regionale della Campania ubicate presso le torri A6, C3 e C5 del Centro Direzionale di Napoli, come disciplinato dagli articoli da 1 a 4 del Capitolato speciale.

Il servizio, come descritto nel successivo articolo, dovrà essere predisposto ed erogato al fine della custodia e conservazione delle strutture, infrastrutture e dei beni materiali delle Sedi indicate, della prevenzione e riduzione del rischio di danni materiali, derivanti da qualsiasi evento, nonché dell'incolumità fisica dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e dei terzi che accedono ai fabbricati oggetto del servizio.

Art. 4 - Descrizione e finalità del servizio.

Il servizio che la Società si obbliga a prestare si sostanzierà nelle seguenti attività:

- a. servizio di vigilanza diurna, notturna, feriale e festiva a mezzo di personale specializzato con la qualifica di guardia particolare giurata armata;
- b. servizio di reception e custodia diurna, notturna, feriale e festiva a mezzo di personale non armato addestrato;
- c. servizio di ronda interna ai fabbricati;
- d. gestione emergenze di pronto intervento.

Le prestazioni di cui al comma precedente sono analiticamente descritte nell'articolo 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, che qui si intende

espressamente richiamato.

Art. 5 - Importo, decorrenza e durata del contratto.

Il prezzo unitario dei servizi da fornire, IVA esclusa, rilevabile dal modulo di offerta economica presentato dalla Società in sede di gara è pari ad € 17,90 (diciassette/90) per i servizi di vigilanza armata ed € 11,00 (undici/00) per i servizi di reception e custodia.

Il servizio avrà durata triennale, con decorrenza dal giorno 29/4/2015, data della consegna del servizio, giusta verbale di consegna in via d'urgenza, in data 29/04/2015 - prot. N. 297699 del 30/4/2015.

L'importo del contratto, in base alle ore teoriche indicate in sede di gara, pertanto, è pari ad € 3.079.068,00 (Euro tremilionisettantanovemila sessantotto/00), oltre IVA.

Art. 6 - Variazioni delle prestazioni.

La Regione si riserva la possibilità di variare, in aumento o in diminuzione, il numero e le ore delle guardie giurate fisse impiegate nelle strutture da vigilare, il numero e le ore degli addetti al servizio di reception/custodia, a seconda delle esigenze che potranno manifestarsi nel corso dell'appalto, nonché di convertire, in tutto o in parte, il servizio di vigilanza armata in servizio di reception/custodia non armato.

La Società provvederà a qualsiasi modifica degli orari e/o del servizio a seguito di semplici ordini di servizio predisposti e trasmessi dalla Regione.

In caso di variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni, gli importi verranno aggiornati sulla base del prezzo unitario agente/ora, addetto/ora offerto in sede di gara.

Art. 7 - Obbligazioni ed esecuzione del contratto.

La Società si obbliga ad eseguire le attività previste dall'incarico nell'osservanza delle seguenti prescrizioni.

La Società dovrà provvedere alla vigilanza armata a mezzo di guardie particolari giurate fornite dell'apposita divisa e distintivo dell'Istituto di appartenenza, del previsto armamento e radiocollegate costantemente con la centrale operativa.

La Società dovrà:

- a. effettuare il Servizio di vigilanza armata con perfetta efficienza, nel rispetto di quanto previsto dal R.D. 18.6.1931, n. 773 e ss.mm.ii., dal relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6.5.1940 n. 635 e ss.mm.ii., dal DPR 4 agosto 2008 n. 153, dalle ulteriori disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché dal contratto nazionale collettivo di lavoro di categoria vigente e dai contratti collettivi integrativi decentrati, oltre a quanto contenuto nel Capitolato speciale d'appalto;
- b. garantire il possesso della Licenza, rilasciata dalla Prefettura ai sensi dell'art. 134 del R.D. 18.6.1931, n. 773, a svolgere l'attività di vigilanza armata a proprietà immobiliari e mobiliari, nonché di tutte le necessarie autorizzazioni previste dalla legge per svolgere il servizio.

La Società dovrà altresì, per il servizio di vigilanza armata e per quello di reception e custodia:

- c. osservare verso il personale tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché previste dai contratti collettivi nazionali di categoria e dai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti ed in particolare quelle relative al trattamento economico, agli oneri concernenti la previdenza, le assicurazioni sociali, e quelli derivanti da

infortuni sul lavoro e similari nonché alla sicurezza e protezione dei lavoratori; in caso di violazione delle presenti disposizioni, la Regione potrà risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo 10, riservandosi altresì di richiedere il risarcimento dei danni subiti. La Società sollevata dall'incarico, alla quale spetterà esclusivamente il corrispettivo del servizio espletato senza ogni altro tipo di rimborso, indennizzo o pretesa a qualsiasi titolo e ragione, dovrà continuare ad operare fino al subentro della nuova aggiudicataria.

d. applicare le misure generali per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, introdotte dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

e. impegnarsi a mantenere la completa riservatezza su dati e informazioni delle quali dovesse venire a conoscenza nel corso delle attività previste nel presente contratto;

f. inviare mensilmente alla Regione una relazione scritta sulla regolarità del servizio di vigilanza;

g. garantire il radiocollegamento delle guardie giurate in servizio con la Centrale Operativa;

h. sostituire, entro cinque giorni dalla richiesta, il personale che, per seri motivi, non risulti idoneo all'espletamento del servizio e che, durante lo svolgimento del servizio, non si sia attenuto alle disposizioni di cui al precedente art. 4 o abbia tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro. A tal proposito la Regione si riserva la facoltà di richiedere, in ogni tempo, la sostituzione del personale di cui sopra;

i. comunicare alla Regione, entro l'ultimo giorno di ciascun mese, il turno del personale in servizio presso ogni struttura il mese successivo; eventuali sostituzioni temporanee del personale, dovranno essere comunicate

tempestivamente ed essere preventivamente autorizzate;

l. fornire, per ciascun addetto, la divisa, l'apparecchio ricetrasmittente ed ogni altra dotazione necessaria per un efficace espletamento del servizio. Le dotazioni, di proprietà della Società, saranno mantenute a cura di quest'ultima;

m. comunicare tempestivamente e, comunque, entro le 12 ore, alla Regione, qualsiasi anomalia che venisse a verificarsi nell'espletamento del servizio (furti, intrusioni, danneggiamenti, ecc.). Detta comunicazione dovrà avvenire con relazione di servizio scritta;

n. effettuare il servizio con l'osservanza di tutti i patti, gli oneri e le condizioni previsti dal capitolato;

o. effettuare il servizio con perfetta regolarità ed efficienza, a non sospenderlo o interromperlo per alcun motivo.

Art. 8 - Pagamenti.

E' prevista la fatturazione mensile posticipata.

I servizi di vigilanza armata e di reception/custodia verranno addebitati alla Regione in relazione alle ore di lavoro effettivamente svolte nel corso del mese, sulla base dei costi orari indicati in offerta.

Nella fattura dovranno essere indicati i costi riferiti a ciascun edificio e dovrà essere precisato il seguente CIG: 56619916c7.

All'emissione del decreto di liquidazione del corrispettivo del servizio, detratte le eventuali penali conseguenti a violazioni degli obblighi contrattuali in cui la Società è incorsa, si provvederà entro i termini previsti dalla normativa vigente, previa presentazione della relativa fattura mensile.

Il Codice Unico Ufficio - IPA per la fatturazione elettronica è il seguente:

C92WF1.

Art. 9 - Cauzione e copertura assicurativa.

La Regione dà atto che la Società ha prestato cauzione definitiva, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fidejussoria del 7/11/2014 n. 02 101355, integrata con Appendice n. 1 emessa in data 5/6/2015, stipulata con Alpha Insurance A/S (Agenzia di Copenhagen - Denmark), per un importo di € 604.728,95 (euro seicentoquattromilasettecentoventotto/95) pari al 19,64% del corrispettivo fissato dal contratto stesso (cfr. art. 113 del Codice dei Contratti di cui al D. lgs 163/2006 e ss.mm.ii.).

Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Società, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Società per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

In ogni caso la Società è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta della

Regione stessa. In caso d'inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al termine del contratto, subordinatamente all'accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Regione di tutti i servizi resi e previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso la Società.

Art.10 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa.

Nelle ipotesi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, si applica la disciplina della risoluzione di cui all'art. 1453 del codice civile.

La Regione si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nelle seguenti ipotesi:

- a) impiego di personale non regolarmente assunto e/o per il quale non si versino regolarmente i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi obbligatori;
- b) sospensione ed interruzione del servizio da parte della Società, per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- c) cessione a terzi del contratto e ricorso al subappalto;
- d) avvio, a carico della Società, delle procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- e) adozione, nei confronti della Società, di provvedimenti di sequestro o pignoramento dei beni;
- f) mancato pagamento dei contributi obbligatori e delle retribuzioni dovute;
- g) mancato reintegro della cauzione definitiva entro il termine di trenta giorni dalla richiesta della Regione;

- h) per gravi e ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;
- i) nel caso di applicazione, nell'anno, di penali nella misura superiore al 10% del valore annuale dell'intero lotto;
- j) nel caso di carenza di autorizzazioni e licenze previste per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, durante il periodo di vigenza contrattuale;
- k) nel caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a quattro nell'anno solare;
- l) nel caso di mancata comunicazione di cessione della Società;
- m) nel caso in cui la Società abbia eseguito le transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa ai sensi dell'art.3 della legge n. 136/2010;
- n) ove, in seguito alle verifiche antimafia disposte nel corso dello svolgimento contrattuale, ai sensi del "Protocollo di legalità in materia di appalti", siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara;
- o) nel caso in cui uno dei soggetti di cui all'articolo 38, lettera c) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. riporti condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- p) in caso di grave e reiterato inadempimento alle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, come specificato all'art. 12 del capitolato

speciale di appalto.

Resta convenuto che la risoluzione per inadempimento conseguirà a seguito dell'esercizio, da parte della Regione, del diritto potestativo di cui al primo comma del presente articolo, con il verificarsi e l'accertamento dell'ipotesi d'inadempimento in questo contemplata, previa necessaria comunicazione, indirizzata alla controparte, della dichiarazione negoziale contenente la volontà di avvalersi della risoluzione.

La risoluzione fa sorgere in capo alla Regione il diritto di sospendere i pagamenti e di incamerare la cauzione definitiva, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre alla corresponsione delle maggiori spese che la Regione dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi il servizio o la sua parte rimanente in danno del contraente inadempiente.

Qualora si verificasse quanto previsto al precedente punto f), la Regione potrà procedere alla risoluzione del contratto e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

In caso di risoluzione del contratto la Regione si riserva la facoltà di ricorrere al secondo classificato.

Art. 11 - Recesso.

La Regione si riserva la facoltà, per motivi di pubblico interesse, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento ai sensi dell'articolo 1671 del codice civile, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi per iscritto alla Società.

Dalla data d'efficacia del recesso la Società dovrà cessare tutte le prestazioni

contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

In caso di recesso, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.

Art. 12 - Cessione del contratto.

E' vietato alla Società di cedere a terzi l'esecuzione di tutto o parte del servizio di vigilanza armata e di reception e custodia, sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di ogni conseguente danno.

Art. 13 - Ritardi nelle prestazioni - Penali.

La Società è responsabile dell'esatto e ordinato adempimento del servizio di vigilanza armata e del servizio di reception/custodia, nonché di quello di vigilanza ispettiva da parte del personale addetto. In caso di inadempienza per difformità del servizio rispetto a quanto convenuto o per discontinuità dello stesso, la Regione, previa contestazione delle mancanze riscontrate, oltre a riservarsi di trattenere, in sede di pagamenti per i corrispettivi pattuiti, l'importo corrispondente alla carente o mancata prestazione, applicherà le seguenti penali:

- per ogni giorno di ritardo nell'invio dell'elenco del personale di turno di cui all'articolo 7, comma 3, lettera i): € 100,00 (cento/00);
- per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi stabiliti dall'articolo 7, comma 3, lettera h) in ordine alla sostituzione del personale che non risulti idoneo all'espletamento del servizio: € 250,00 (duecentocinquanta/00);
- per mancata o ritardata comunicazione scritta relativa ad anomalie riscontrate durante lo svolgimento del servizio di cui all'articolo 7, comma 3, lettera m): da € 150,00 (centocinquanta/00) a € 1.000,00 (mille/00)

secondo la gravità dell'evento non segnalato;

- per mancato utilizzo di personale abilitato per l'esecuzione del servizio antincendio ai sensi dell'articolo 3 della L. 28 novembre 1996 n. 609, a seguito di frequentazione del corso antincendio per classe di rischio elevato, di cui al DM 10/03/1998 articolo 7 e Allegato X lett. n): € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni turno di servizio.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui la Società potrà presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 (otto) giorni solari dalla comunicazione della contestazione.

In caso di mancata presentazione o di non accoglimento delle deduzioni, la Regione procederà all'applicazione delle sopraccitate penali.

Le penali verranno detratte direttamente dal corrispettivo mensile dovuto.

Art. 14 - Clausola di manleva.

La Società si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

A copertura di tale obbligo, e ai sensi dell'articolo 11 del Capitolato Speciale di appalto, la Società ha presentato la polizza RCD (Responsabilità civile diversi) n. 184063, codice ramo 04, codice Lloyd's Broker 427, con la Società di Assicurazione Lloyd's con scadenza 30/4/2017.

Art. 15 - Obblighi sociali.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la Regione ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dalla Società.

Tutto il personale assunto ed adibito al servizio appaltato è sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità della Società, la quale è obbligata al rispetto della normativa applicabile con riferimento alla tipologia contrattuale applicata.

La Società si obbliga all'osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi collettivi regolanti il rapporto di lavoro instaurato col proprio personale, in riferimento al C.C.N.L. adottato.

La Società si obbliga, altresì, all'adempimento di tutti gli obblighi e di tutti gli oneri concernenti le assicurazioni generali obbligatorie, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

La Società si impegna, in caso di inadempienza ai suddetti obblighi e oneri, a sollevare la Regione da ogni e qualsiasi responsabilità, assumendo a proprio carico tutte le relative conseguenze, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia.

La Società dovrà osservare nei riguardi del proprio personale, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza, assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

In fase di esame preventivo dei rischi relativi all'appalto in oggetto, l'importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza. Pertanto, in relazione a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e dalla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 5/3/2008, non è necessario redigere il D.U.V.R.I. - Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze.

La Società dovrà esibire, a richiesta della Regione, il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni o registri equivalenti previsti dalle vigenti norme.

Art. 16 - Vigilanza e controllo.

La Regione, nell'esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attività che la Società è tenuta a svolgere in esecuzione del presente contratto potrà, in ogni momento, procedere ad accertamenti eseguiti da propri incaricati per verificare l'adeguatezza del servizio prestato.

La vigilanza sull'attività oggetto dell'appalto è affidata al Direttore dell'Esecuzione del Contratto ed è esercitata dal funzionario regionale geom. Carlo Cesare Riccio.

Articolo 17 - Obblighi di riservatezza.

La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

La Società potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della Società a gare e appalti.

Art. 18 - Controversie.

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2,

cod. proc. civ. ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Art.19 - Obblighi nascenti dal protocollo di legalità e dal Codice di comportamento ex D.P.R. 62/2013.

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, la Società si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

La Società si obbliga, altresì, nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento ai sensi del precedente articolo 10.

Art. 20 - Imposte e spese.

Sono a carico della Società le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 11, comma 13, del Codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da ventuno pagine, di cui venti pagine per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).